



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1984 del 24.04.2026

Corte Sportiva di Appello n.35

Seduta del giorno 24.04.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Daniele Grano, avv. Angelo Annicchiarico, avv. Antonio Pollioso.

Visto il reclamo presentato dalla società Polisportiva Torretta codice FIP 055002 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 1364, di cui al C.U. n° 1906 del 20/04/2026, relativo alla gara n° 2684 del campionato di categoria serie C femminile con il quale è stata comminata alle tesserate della società Polisportiva Torretta:

- POLISPORTIVA TORRETTA ammenda di € 30,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4bd RG rec.];
- MARIALUISA CANNAVALE inibizione determinata dal 20/04/2026 al 19/05/2026 per atti di violenza nei confronti degli arbitri qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara e per proteste avverso decisioni arbitrali e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 33,1/2a RG, art. 32,1a RG, art. 36 RG];
- DENISE DI CONCILIO squalifica tesserato per 1 gara per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [art. 33,1/1b RG];

Ascoltati personalmente il Sig. Rossi Alfredo, assistant coach, e la Sig.ra Emilia Vitiello, dirigente addetta agli arbitri, i quali si riportavano integralmente al contenuto del proprio reclamo. Sottolineavano, in particolare, che:

- le offese non provenivano dai tifosi della reclamante;
- la tesserata Cannavale Marialuisa, pur protestando in maniera veemente a seguito delle decisioni arbitrali, in alcun modo si rendeva protagonista di episodi di violenza nei confronti degli arbitri e, altresì, una volta espulsa, guadagnava tempestivamente gli spogliatoi, accompagnata dalla dirigente;
- la tesserata Di Concilio Denise, a seguito della espulsione, abbandonava immediatamente il rettangolo di gioco, proferendo offese esclusivamente nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria e non, invece, nei confronti degli arbitri.

Riferivano, inoltre, di aver commutato la squalifica della tesserata Di Concilio disponendo il pagamento della relativa ammenda tramite la scheda contabile della società.

Sentiti telefonicamente i due arbitri Sigg.ri D'Auria Davide e Bove Luigi, i quali confermavano il contenuto del rapporto, soffermandosi in particolare sulla dinamica degli episodi contestati e ricostruendo in maniera precisa i fatti avvenuti durante la gara.

Specificavano entrambi che:

- gli insulti provenivano indubabilmente dai tifosi della squadra reclamante, essendo conseguenti a fischi avversi alla stessa;

- la tesserata Cannavale, a seguito del fischio che la sanzionava per un fallo antisportivo, protestava in maniera veemente, venendo conseguentemente espulsa e, contestualmente, offendeva reiteratamente la coppia arbitrale, poggiando la mano sulla spalla del primo arbitro e applicando una leggera pressione. Impiegava, poi, diversi minuti prima di abbandonare il campo, accompagnata da alcune compagne e dalla dirigente.

TANTO PREMESSO

Dalla ricostruzione dei fatti, dalla lettura del rapporto arbitrale e dalle dichiarazioni telefoniche rese dagli arbitri, si ritiene quanto segue:

- le offese provenivano indubitatamente dal pubblico di parte reclamante;
- il comportamento tenuto dalla tesserata Cannavale in conseguenza del fischio subito può essere qualificato come sostanzialmente e reiteratamente offensivo e non come violento. La stessa, certamente, non abbandonava con immediatezza il rettangolo di gioco. Alla luce, peraltro, della mancanza di precedenti nell'ultimo quinquennio, alla tesserata è possibile applicare l'attenuante di cui all'art. 21,4 up RG;
- alla luce della commutazione della squalifica della tesserata Di Concilio e della disposizione del pagamento della relativa ammenda tramite la scheda contabile della società, non vi è la possibilità di valutare nel merito l'oggetto del reclamo sul punto, ai sensi dell'art. 64,2 RG.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma del provvedimento del Giudice di primo grado:

- conferma l'ammenda di € 30,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4bd RG rec.];
- riduce la sanzione comminata alla tesserata Cannavale Marialuisa all'inibizione determinata dal 20/04/2026 al 04/05/2026 [art. 33,1/1b RG, 21,4 up RG];
- dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse della tesserata Di Concilio Denise [art. 64,2 RG].

Dispone incamerarsi l'80% della tassa reclamo.

Napoli, 24 aprile 2026

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli